



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 21

del 26-5-2021

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche
"TEQBALL AVELLINO", CF 92110360648 – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la nota del 23/04/2021 con la quale l'Ente di Promozione Sportiva ENDAS ha richiesto la cancellazione dell'iscrizione effettuata per la "TEQBALL AVELLINO", CF 92110360648, in quanto erroneamente identificata come "associazione sportiva dilettantistica" anziché come Base Associativa Sportiva (BAS), chiarendo che l'errore è da attribuire all'errata compilazione del modulo di affiliazione da parte dell'associazione;
- TENUTO CONTO** dell'attestazione del Legale Rappresentante dell'associazione, sig. Antonio Pascolo, inoltrata dall'Ente ENDAS con la suddetta nota, ove è chiarito l'errore di compilazione del modulo di affiliazione e richiesto l'inserimento della "TEQBALL AVELLINO", nell'apposita sezione riservata alle Basi Associative Sportive (BAS);

am

- VISTA** l'iscrizione in data **02/03/2021** effettuata dall'Ente ENDAS per la "**TEQBALL AVELLINO**", CF **92110360648**, codice affiliazione 60689, valida sino al **31/12/2021**;
- TENUTO CONTO** che l'iscrizione è riservata alle associazioni sportive dilettantistiche costituite a norma di legge ed affiliate alle FSN, DSA e EPS riconosciuti dal CONI;
- TENUTO CONTO** altresì che ai soggetti privi dei requisiti per il riconoscimento ai fini sportivi, ma che operano all'interno dell'associazionismo sportivo partecipando alla pratica sportiva organizzata dalle FSN/DSA/EPS, è riservata l'iscrizione nella Sezione Parallela del Registro dedicata alle Basi Associate Sportive (BAS) la cui sezione è gestita dallo stesso applicativo web del Registro;
- RITENUTO** che l'iscrizione effettuata dall'Ente ENDAS in data **02/03/2021** per la "**TEQBALL AVELLINO**", CF **92110360648** sia da dichiararsi nulla, in quanto priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento in precedenza citato,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, del soggetto denominato "**TEQBALL AVELLINO**", CF **92110360648**;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

